



Accertamento della disabilità per il collocamento mirato – Relazione conclusiva (L.68/99)

L'accertamento delle condizioni di disabilità, con rilascio della relazione conclusiva, consente di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ed in particolare ai percorsi di collocamento mirato.

L'accertamento delle condizioni di disabilità, con conseguente rilascio della **relazione conclusiva**, è previsto dall'art. 1 - comma 4 della legge 68/99 ed è effettuato secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000.

L'accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile.

La legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Il collocamento mirato dei disabili intende mettere in campo strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Aventi

diritto

Il beneficio scaturisce dalla visita presso le commissioni per l'accertamento dell'invalidità integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto dall'articolo 4 della Legge 104/92 per:

- le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettuale con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- le persone non vedenti o sorde.

Tale accertamento può essere effettuato anche in più fasi temporali consequenziali e contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.



Per gli invalidi del lavoro l'INAIL, la competente commissione presso INAIL, svolge l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000.

L'esito dell'accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato, sia per invalidità civile sia per invalidità di lavoro, costituirà oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro, consentendo al soggetto l'iscrizione presso le liste gestite dal CPI (centri per l'impiego del territorio di residenza).

La dichiarazione di incollocabilità prevista nel vecchio modello utilizzato per il riconoscimento della invalidità civile non ha più ragione di essere. Anche gli invalidi totali con percentuale di invalidità pari al 100% e 100% ed indennità d'accompagnamento, hanno diritto:

- alla valutazione delle capacità lavorative;
- ad accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora tale valutazione risulti positiva.

La commissione effettua anche le visite sanitarie di controllo sulla permanenza dello stato invalidante o aggravamento delle condizioni di disabilità. In caso di aggravamento delle condizioni di disabilità l'accertamento può essere richiesto sia dalla persona disabile che dal datore di lavoro (*art. 8 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000*).

Attività della commissione di accertamento
L'attività della commissione di cui all'articolo 4 della legge 104/92 operante presso l'Azienda U.S.L./ASP è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:

- della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona;
- del profilo socio-lavorativo della persona con disabilità.

L'accertamento è eseguito secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative ed utilizzando precise definizioni medico-scientifiche stabilite dalla normativa di riferimento.

Procedura

Dal 1 gennaio 2010 le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 sono integrate con un medico dell'INPS per le disposizioni introdotte dall'art. 20 del Decreto Legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009.

La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze, derivanti dalla valutazione globale formula, entro 4 mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva che può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità. La relazione conclusiva viene trasmessa al disabile che avrà cura di consegnarne copia al CPI (centro per l'impiego).

Dove

A decorrere dall'1.1.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità



civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS per via telematica.

IL Messaggio INPS n. 3889/2011 chiarisce che, per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:

- **domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento della invalidità civile.**

La domanda deve essere presentata all'INPS per via telematica e, come precisato nella circolare INPS n. 131/2009, non deve essere collegata ad un certificato medico, ma deve contenere i dati relativi al verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto.

- **domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l'accertamento sanitario di invalidità civile.**

La domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo. In questo caso, l'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità va inoltrata dall'interessato (soggetto disabile) al Direttore della sede INPS di appartenenza, direttamente o tramite i patronati, dopo che il medico di base o altro medico abilitato ha inviato all'INPS, sempre per via telematica, la certificazione medica finalizzata alla domanda per il riconoscimento della disabilità grave e rilasciato all'interessato l'attestazione dell'avvenuto invio.

Si ricorda, che in sede di accertamento la persona con disabilità può farsi assistere da un medico di fiducia.

Riferimenti normativi:

- **Legge 12 marzo 1999 n. 68:** "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000:** "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999";
- **Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 luglio 2001, n. 66:** "Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità";
- **Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78:** "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.- art. 20 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";
- **Circolare INPS 28 dicembre 2009, n.131:** "Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 - Nuovo processo dell' Invalidità Civile - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";
- **Messaggio INPS 16-02-2011, n. 3989 :** "Nuovo processo per la gestione dell'invalidità civile. Diritto al lavoro dei disabili. Misure organizzative e aggiornamenti della procedura INVCIV 2010";
- **Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98:** Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.